

STATUTO

Dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI STAY BEHIND

Art. 1 – Costituzione.

E' costituita l'Associazione Italiana Volontari Stay Behind.

L'associazione ha sede legale in Via I Maggio 4, Verres, Aosta e sede morale a "Malghe Porzus", Faedis (UD).

La sede legale può essere modificata o trasferita con delibera dell'assemblea ordinaria, in relazione alle esigenze della funzionalità associativa.

Art. 2 – Natura e scopi.

Genesi:

Stay Behind era il nome in codice delle operazioni di resistenza, organizzate in tutta Europa dalla NATO in collaborazione con diverse agenzie di intelligence europee.

L'Organizzazione Militare Speciale "STAY BEHIND", nel rispetto:

- dell'Art. 11 della Costituzione Italiana che recita "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

- dell'Art. 52 della Costituzione Italiana che recita "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica."

- dell'Art. 54 della Costituzione Italiana che recita "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi."

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

è stata costituita per contrastare una potenziale invasione e conquista di una porzione o di tutto il territorio nazionale da parte di una potenza straniera.

Per quanto testé riportato viene costituita l'Associazione Italiana Volontari Stay Behind con durata indeterminata.

L'Associazione Italiana Volontari Stay Behind ha carattere patriottico, morale, informativo ed educativo.

È apartitica e non persegue fini di lucro.

L'Associazione Italiana Volontari Stay Behind rispetta e fa propri i valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

I fini sociali sono la tutela degli interessi morali e materiali di tutti gli associati.

Promuove e partecipa ad ogni iniziativa che intende perseguire le finalità predette.

Art. 3 – Soci

Possono diventare soci dell'associazione Italiana Volontari Stay Behind:

- D'UFFICIO coloro che, chiamati in servizio dagli organi statali preposti alla gestione dell'Organizzazione Militare Speciale denominata “Stay Behind”, risultano nell'elenco ufficiale dei 622 E PRESENTANO REGOLARE DOMANDA.
- i militari delle Forze Armate in servizio, congedo o pensionati, gli appartenenti alle Forze di Polizia, personale civile simpatizzante.
- in qualità di Socio Onorario, le persone di specchiata moralità e di prestigio, che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, nel campo della cultura e dell'informazione, abbiano difeso la Stay Behind ed i suoi militanti e diano particolare appoggio allo sviluppo dell'Associazione e alla diffusione dei suoi ideali e finalità. Il socio onorario non ha diritto al voto e viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Iscrizione ed ammissione dei soci

L'ammissione può avvenire esclusivamente a mezzo di apposita domanda sulla quale si pronuncerà, inappellabilmente, il Consiglio Direttivo dell'Associazione

Italiana Volontari Stay Behind, senza alcun obbligo di motivazione in caso di non accettazione.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Il socio ha il diritto di frequentare i locali sociali, partecipare alle manifestazioni dell'Associazione prendendo parte alla vita dell'Associazione Italiana Volontari Stay Behind e partecipare, con voto deliberativo all'assemblea generale.

Il socio ha il dovere di osservare le norme, le regole e le decisioni adottate dagli organi dell'associazione, cooperare allo sviluppo dell'associazione Italiana Volontari Stay Behind.

Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al socio alla liquidazione di alcuna quota di patrimonio sociale.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) - Per dimissione, dal giorno successivo all'accettazione delle stesse.
- b) - Per espulsione, deliberata dal consiglio direttivo, dalla data di notificazione della relativa deliberazione.
- c) - Per il mancato pagamento della quota associativa che deve pervenire al tesoriere entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le dimissioni o l'espulsione non danno diritto al socio alla liquidazione di alcuna quota di patrimonio sociale.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari

Il socio che compie atti di indisciplina, disonorevoli o contrari agli scopi previsti dal presente Statuto, è passibile, a seconda della mancanza di:

- a) - richiamo
- b) - sospensione
- c) - espulsione

L'organo competente a deliberare e adottare i provvedimenti predetti, è il Consiglio Direttivo.

Avverso tale provvedimento ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare ricorso ai probiviri e per conoscenza, al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento, PEC o mediante deposito presso la segreteria dell'associazione. Il consiglio dei probiviri dovrà pronunciare la propria inappellabile decisione nei modi e nelle forme previste.

Il socio espulso potrà essere riammesso, a seguito di domanda scritta, allorquando siano venute meno le cause che determinarono la sua espulsione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione. La riammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Capo Centro

Nelle località dove esistano almeno cinque iscritti può essere nominato, su autorizzazione del consiglio direttivo, un Capo Centro.

Il Capo Centro non ha autonomia amministrativa e organizzativa, ha la finalità di collegamento con il Presidente, di cui ha la dipendenza gerarchica.

Il Capo Centro è un socio che deve essere scelto dal Presidente e la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. Dura in carica fino alla scadenza del consiglio stesso ed è rieleggibile.

Art. 9 – Proventi e patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) – dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) – da eventuali contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituire:

- a) – dalle quote sociali;
- b) – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;

Art. 10 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) – L'Assemblea Generale degli iscritti;
- b) – Il Consiglio Direttivo;
- c) - Il Presidente;
- d) - Il Collegio dei Probiviri;

Art. 11 – Assemblea

L'assemblea generale degli iscritti è ordinaria e straordinaria. Ad essa partecipano tutti i soci in regola con la quota associativa.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni **cinque anni**, a cura del Presidente dell'associazione, sentito il consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli iscritti. Della convocazione e dell'ordine del giorno dei lavori dovrà darsi comunicazione agli iscritti a mezzo lettera, fax o e-mail.

L'assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, per deliberare su particolari argomenti a richiesta del Presidente, della maggioranza del consiglio direttivo, oppure da un terzo dei soci.

Le Assemblee possono essere convocate anche per via telematica secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo. Le votazioni sono sempre palesi, salvo diverse decisioni da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Disciplina dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza da uno dei vice Presidenti. In caso di assenza di entrambi il Presidente è nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario ed una commissione di tre persone per la verifica dei poteri con funzioni anche di scrutatori per le eventuali votazioni. Spetta al Presidente la disciplina dei lavori e degli interventi nell'assemblea. Gli iscritti impediti a partecipare possono delegare un altro iscritto, purché a sua volta in regola con la quota associativa. Ogni socio può avere due sole deleghe.

Art. 13 – Maggioranze nell'assemblea

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti, comprese le deleghe. Per le deliberazioni da adottarsi in sede di assemblea straordinaria, sarà necessaria la maggioranza di voti che rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti. Delle riunioni dell'assemblea e delle singole deliberazioni adottate sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 14 – Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) – l'approvazione della relazione dell'attività svolta, redatta dal consiglio direttivo;
- b) – l'approvazione della relazione economico-finanziaria;
- c) – le direttive di massima sui programmi organizzativi e di attività dell'associazione;
- d) – l'elezione del Presidente dell'Associazione.

- e) – l’elezione del Consiglio Direttivo;
- f) – l’elezione del Collegio dei Probiviri;
- g) – la modifica o il trasferimento della sede legale, dandone avviso alle Autorità competenti.

Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:

- h) – le modifiche da apportarsi allo statuto sociale;
- i) – lo scioglimento dell’associazione.

Le eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale devono essere poste all’ordine del giorno dei lavori e portati a conoscenza dei soci in allegato alla lettera di convocazione.

L’assemblea può delegare, caso per caso, e in via eccezionale, al consiglio direttivo le decisioni su determinati argomenti, escluse le nomine di cariche elettive e le materie riservate alla competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 15 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’assemblea degli iscritti. E’ composto dal Presidente e da sei soci.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo delle cariche, come stabilito dal precedente articolo 11. Sono esentati dall’obbligo di prestare cauzione e non contraggono, per effetto della gestione del patrimonio sociale, altre responsabilità che quelle stabilite a carico degli amministratori delle associazioni del codice civile.

Art. 16 – Funzionalità del consiglio

Il consiglio direttivo entra in carica immediatamente dopo la sua elezione ed è responsabile della gestione finanziaria in corso. E’ presieduto dal Presidente dell’associazione e si riunisce, con indicazione specifica degli argomenti da trattare, su convocazione del medesimo, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nella sua prima riunione il consiglio nomina al suo interno due vice Presidenti, un segretario generale, che costituiscono l’ufficio di presidenza, e un tesoriere. I compiti dell’ufficio di presidenza saranno fissati da apposito regolamento. Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, per il miglior funzionamento dell’associazione, potrà:

a) - affidare ai singoli consiglieri o soci particolari incarichi con apposita deliberazione, nella quale dovranno essere specificati natura dell'incarico, competenze e limiti;

b) – Ratificare la Nomina dei Capo Centro secondo le previsioni e modalità di cui all'art. 8, disciplinandone, organizzandole e rendendole funzionali.

In caso di cessazione di un componente, per qualsiasi causa, il consiglio, nella sua prima riunione, successiva a tale cessazione, provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

Le prestazioni rese da tutti i componenti eletti, sono gratuite.

Agli stessi competerà solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del loro incarico o per incarichi straordinari fuori dalla loro residenza abituale.

Art. 17 – Compiti del consiglio direttivo

Al consiglio, oltre alla esecuzione delle delibere assembleari, quali compiti generali spettano, nell'ambito delle competenze statutarie e secondo la direttiva dell'assemblea, la gestione del patrimonio sociale, la programmazione dell'attività associativa finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 e all'adozione delle conseguenti delibere.

Al consiglio direttivo spettano, come compiti specifici:

- a) - discutere e approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso, nonché il conto consuntivo dell'anno precedente con la relazione morale presentata dal Presidente;
- b) - stabilire a quota associativa annuale;
- c) - fissare la data ed il luogo per la convocazione dell'assemblea;
- d) - esaminare le domande di ammissione a socio, decidere sull'accoglienza delle stesse;
- e) - adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7;
- f) - provvedere sugli affari di competenza dell'Assemblea ad esso delegati, ed in genere su quelli attribuiti alla sua diretta competenza.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente deve essere eletto tra i soci con almeno un'anzianità di 5 anni di iscrizione. Rappresenta l'associazione verso i soci e nei rapporti con i terzi. Ne ha la legale rappresentanza sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Egli può delegare alcuna delle sue funzioni, fissandone i limiti. Nel caso di impedimento o inidoneità o

inerzia è sostituito da uno dei vice Presidenti, rispettando l'ordine di anzianità anagrafica e, in assenza di costoro, dal consigliere più anziano.

Art. 19 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri titolari e da uno supplente, eletti dall'Assemblea Generale degli iscritti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è il membro che ha raccolto più voti e dura in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo delle cariche, come stabilito dal precedente articolo 11.

Art. 20 – Norme generali

- a) - L'esercizio sociale finanziario coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede a redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame dell'assemblea;
- b) - le deliberazioni degli organi dell'associazione sono adottate a maggioranza semplice, eccettuate quelle disciplinate diversamente;
- c) - quando si tratti di elezioni o di questioni concernenti persone, la votazione viene COMUNQUE fatta a scrutinio PALESE.
- d) - nelle operazioni di voto dell'assemblea se la votazione, segreta o palese, ottiene la parità di voto, anche dopo l'eventuale ripetizione, l'argomento in discussione si ritiene respinto;
- e) - per la nomina delle cariche sociali risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti, chi è socio da maggior tempo e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età;

Art. 21 – Controversie

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 7 del presente statuto, eventuali controversie tra soci o tra questi e l'associazione, saranno sottoposte al giudizio del collegio dei probiviri, che le deciderà "pro bono et aequo" inappellabilmente, con dispensa da ogni formalità di rito, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla ricezione della relativa istanza in forma scritta.

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Art. 23 – Disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge in materia.